



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 631/14/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIANA POSTE & SERVIZI  
DI D'AGATA FABRIZIO & C. S.A.S. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL  
D. LGS. 22 LUGLIO 1999, N. 261 E S.M.I.**

**(CONTESTAZIONE N. 2/14/DISP)**

## **L'AUTORITÀ**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”, come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *Modifiche al sistema penale*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione dell'Avv. Francesco Zocco, qui pervenuta con prot. 28013/2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTI l'atto di contestazione n. 2/14/DISP e il verbale di accertamento alla medesima allegato;

VISTA la comunicazione difensiva del Sig. Fabrizio D'Agata, titolare della società *Italiana Poste & Servizi* del 16 settembre 2014 (prot. 47765);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. Il fatto e la contestazione**

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, l'Avv. Francesco Zocco, in nome e per conto del Sig. Cordova Rosario Bruno, amministratore unico dell'operatore postale *Poste & Servizi di D'Agata Fabrizio & Cordova Rosario Bruno*, ha denunciato che la società *Italiana Poste & Servizi* di D'Agata Fabrizio e C. s.a.s., offre servizi postali in assenza di idonea licenza, perciò chiedendo l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 21 del d.lgs. 261/99, norma che attribuisce a questa Autorità poteri sanzionatori nel settore postale. Più in dettaglio, l'Avv. Zocco ha riferito che la società *Italiana Poste & Servizi* di D'Agata Fabrizio ha utilizzato abusivamente la licenza rilasciata alla diversa società *Poste e Servizi di D'Agata Fabrizio e Cordova Rosario Bruno s.n.c.*, dalla quale proprio il Sig. D'Agata era stato revocato come socio, per effetto dell'ordinanza del 23 settembre 2013, emessa dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo n. 12711/2013. A comprova di ciò, il segnalante ha inviato all'attenzione di questa Direzione copia della ricevuta di un invio raccomandato del 6 maggio 2014 – raccomandata n. 15116391639 - 3 - con il logo della società *Italiana Poste & Servizi*, ma con l'indicazione di un numero di licenza corrispondente a quella della diversa società *Poste & Servizi di D'Agata Fabrizio & Cordova Rosario Bruno*.

In sede di approfondimento pre-istruttorio, la Scrivente ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica (MISE-DGSCERP), Divisione II, Licenze e autorizzazioni, di fornire informazioni sul titolo abilitativo della società *Italiana Poste e Servizi di D'Agata Fabrizio e C. s.a.s.*. Con nota pervenuta in data 18 maggio 2014 (prot. 32222), la Divisione II del MISE-DGSCERP ha comunicato che la predetta società non risultava intestataria di alcun titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività postale. Successivamente, con nota pervenuta il 16 giugno 2014 (prot. 31393), la Divisione II del MISE-DGSCERP ha informato la Scrivente Direzione che il Sig. Fabrizio D'Agata, in qualità di rappresentante legale e socio della società *Italiana Poste e Servizi di D'Agata Fabrizio e C. s.a.s.*, aveva presentato domanda per il rilascio di una licenza individuale per l'operatività della società medesima.

Sempre nell'ambito delle attività pre-istruttorie, la Scrivente, dopo aver rilevato che l'attività della società *Italiana Poste e Servizi* veniva regolarmente pubblicizzata *on-line* (cfr. per dettagli il verbale di accertamento richiamato tra gli atti presupposti), in data 24 giugno 2014 (prot. 33353), inviava una richiesta d'informazioni alla società *Italiana Poste & Servizi* nella quale chiedeva, tra l'altro, di fornire dettagli sul "*logo e la modulistica utilizzati per l'offerta di servizi al pubblico*". Tale richiesta è rimasta inevasa, nonostante l'esito di avvenuta consegna della trasmissione via pec. Conclusi gli approfondimenti pre-istruttori, con l'atto n. 2/14/DISP del 4 agosto 2014, si contestava a *Italiana Poste & Servizi* la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 261/99, sia per aver

pubblicizzato *on-line* la propria attività (cfr. il verbale di accertamento, p. 1, 6° cpv) sia per aver operato in assenza di idonea licenza nel periodo intercorrente dalla data di costituzione, 31 marzo 2014, alla data di richiesta della licenza individuale, presentata alla Divisione II del MISE–DGSCERP il 12 giugno 2014. Più in dettaglio, è risultato che, nel suddetto arco di tempo, la società *Italiana Poste & Servizi* di D'Agata Fabrizio ha utilizzato modulistica nella quale figurano, tra gli elementi identificativi, il numero e l'anno della licenza rilasciata alla diversa società *Poste e Servizi di D'Agata Fabrizio e Cordova Rosario Bruno s.n.c.* dalla quale il Sig. Fabrizio D'Agata era stato revocato come socio.

## **2. Deduzioni difensive**

Nel materiale difensivo inviato dal Sig. Fabrizio D'Agata, - acquisito con prot. 47765 del 16 settembre 2014 -, si afferma che la ricevuta della raccomandata N. 15116391639 – 3 del 6 maggio 2014, recante il logo della società *Italiana Poste & Servizi* e il numero di licenza corrispondente a quella della diversa società *Poste e Servizi di D'Agata Fabrizio e Cordova Rosario Bruno s.n.c.*, sarebbe frutto di falsificazione operata dal Sig. Cordova Rosario Bruno. Sempre secondo il Sig. D'Agata, l'indizio di tale falsificazione andrebbe rinvenuto nella mancata indicazione del cd. numero o seriale di velina, nella parte sottostante della ricevuta della raccomandata n. 15116391639 – 3 medesima, così come inviata dal segnalante.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

L'eccezione che il Sig. Fabrizio D'Agata, in qualità di titolare e rappresentante della società *Italiana Poste & Servizi*, ha sollevato relativamente all'autenticità della ricevuta dell'invio raccomandato prodotto dal legale rappresentante della società *Poste e Servizi di D'Agata Fabrizio e Cordova Rosario Bruno s.n.c.*, non si ritiene accoglibile per i motivi che seguono. Preliminarmente, va osservato che il cd. numero di velina è diverso dal numero della raccomandata e che, a differenza di quest'ultimo, non è affatto parte integrante, necessaria e imprescindibile, della ricevuta di una raccomandata, tant'è che esso non figura nei *format* di ricevuta per invio raccomandato in uso nella corrente prassi commerciale dei soggetti offerenti servizi postali, per esempio Poste Italiane. Pertanto, di per sé, la mera assenza del numero seriale della velina nella parte inferiore della ricevuta non configura elemento idoneo a contestare l'autenticità della ricevuta in questione.

In secondo luogo, è emerso dalle risultanze istruttorie che la ricevuta della raccomandata in considerazione, anche nella versione autenticata da pubblico ufficiale del Comune di Catania in data 24 novembre 2014 come conforme all'originale, mostra chiaramente il logo aziendale dell'operatore postale *Italiana Poste & Servizi*, della quale il Sig. d'Agata è titolare, con numero di licenza in titolarità a società diversa. A fronte di ciò, quest'ultimo non ha prodotto, in sede difensiva, alcuna denuncia di uso abusivo del proprio logo aziendale e, più in generale, alcuna denuncia di falso avverso il Sig.

Cordova Rosario Bruno. A ciò si aggiunga che la società *Italiana Poste & Servizi* non ha fornito alcuna risposta alla richiesta d'informazioni ad essa inviata in sede pre-istruttoria che, inter alia, chiedeva proprio di fornire una “*descrizione del logo e della modulistica utilizzata per l'offerta al pubblico di servizi postali*”.

In terzo luogo, la società *Italiana Poste & Servizi* ha pubblicizzato on-line la propria attività anche antecedentemente alla data di rilascio della licenza comunicata dal MISE-DGSCERP successivamente alla contestazione, ovvero il 4 luglio 2014.

Tanto premesso, si rileva che la società *Italiana Poste & Servizi* non ha fornito motivi idonei ad escludere la propria responsabilità in relazione alla condotta ad essa contestata, pertanto si ritiene di dover confermare la sussistenza della violazione contestata in sede di avvio del procedimento sanzionatorio.

La predetta società non si è avvalsa della facoltà di pagare in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/81, pertanto si ritiene di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000, a seguito delle seguenti valutazioni sulla quantificazione della sanzione, effettuate in base ai criteri dettati dall'art. 11 della l. n. 689/81.

#### **A. Gravità della violazione**

La condotta tenuta dalla società in epigrafe è rilevante sia per gli utenti sia per i concorrenti: in rapporto ai primi perché è apparsa operare in regime di illegalità fornendo un dato, il numero di licenza, non veritiero; in relazione ai concorrenti che hanno regolarmente richiesto e pagato il corrispettivo per la licenza ha operato in condizioni di vantaggio competitivo. Tuttavia, tale elemento è considerevolmente mitigato dalla breve durata della condotta: la società in epigrafe ha chiesto la licenza in pendenza della fase pre-istruttoria del procedimento sanzionatorio *de quo*. Tale licenza, come comunicato dal MISE-DGSCERP successivamente alla contestazione, è stata rilasciata il 4 luglio 2014, pertanto il periodo di operatività in regime di abusività è riconducibile a circa un trimestre, ove si consideri che la società in epigrafe risulta costituita in data 31 marzo 2014 e iscritta alla Camera di Commercio di Catania in data 3 aprile 2014.

#### **B. Opera svolta dall'agente**

La società in epigrafe, pur non ammettendo la natura illecita della propria operatività *sine titulo*, ha, come sopra riportato, chiesto il rilascio di licenza a proprio nome, regolarizzando la propria posizione.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, di ridotte dimensioni e in fase di consolidamento iniziale della propria attività, non è stata finora destinataria di provvedimenti sanzionatori irrogati da questa Autorità.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

La società è una piccola impresa, della quale il Sig. Fabrizio D'Agata, socio accomandatario, detiene una quota di partecipazione di euro 1.600,00, mentre il socio accomandante, Sig. Somma Carmelo Daniele detiene una quota di euro 400,00, per un ammontare totale dei conferimenti societari pari ad euro 2.000,00.

#### **ACCERTA**

che la società *Italiana Poste & Servizi* con sede legale a Catania, Via Padova, 44, ha violato l'art. 5 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999 e s.m.i., condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 co. 4 del medesimo decreto;

#### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 (cinquemila/00), pari al minimo edittale, per la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999 e s.m.i.;

#### **INGIUNGE**

alla predetta società di versare, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento sanzionatorio, a pena degli atti esecutivi previsti dall'art. 27 della l. n. 681/1981, la predetta somma di euro 5.000 (cinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, indicando quale causale la seguente dicitura: "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 21 co. 4 del d.lgs. 261/99 con delibera 631/14/CONS*". Il versamento deve essere effettuato attraverso una delle due modalità di seguito indicate:

i) mediante bollettino sul c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato;

ii) mediante bonifico sul conto corrente identificato dal seguente IBAN: IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379, capo X.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione

del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 631/14/CONS*".

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani